

## Circolare n°2 del 21/01/2026 – Legge di Bilancio 2026: seconda parte

Gentili Clienti,

con la presente Circolare (a completamento della circolare precedente) proponiamo una sintesi delle principali misure fiscali previste dalla **Legge del 30 dicembre 2025, n. 199, c.d. Legge di Bilancio 2026**.

Le nuove norme introdotte saranno trattate per macro-argomenti: nel presente documento verranno esaminate le norme relative alle novità su imposte, tributi e altre norme di sistema.

Le nuove norme introdotte saranno trattate in forma sintetica, rinviando a specifici approfondimenti su temi di interesse generale ove necessario.

LEGGE DI BILANCIO 2026	
NOVITÀ SU IMPOSTE, TRIBUTI E REGIMI FISCALI	
1.	Riduzione aliquote IRPEF e nuova struttura degli scaglioni
2.	Detrazioni IRPEF per oneri: riduzioni per redditi elevati
3.	Addizionali IRPEF regionali e comunali: proroga al 2028 del regime transitorio di adeguamento agli scaglioni
4.	Regime dei neo-residenti: aumento imposta sostitutiva
5.	Esenzione IRPEF per redditi fondiari di Coltivatori diretti e IAP
6.	Energia fotovoltaica: applicazione del regime forfetario per nuovi impianti a terra
7.	Presunzione di imprenditorialità per l'esercizio di locazioni brevi
8.	Causa di esclusione dal regime forfetario
9.	Plastic tax e sugar tax: rinvio
10.	Tobin tax: aumento aliquote
11.	Criptovalute 26%
12.	Incremento imposta sostitutiva su rivalutazione di terreni e partecipazioni
13.	Svalutazione delle obbligazioni e degli altri titoli
14.	Azioni proprie stock option e attività immateriali
15.	Novità fiscali degli enti finanziari

16. Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti

17. Ritenute sulle transazioni commerciali fra imprese

18. Ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo

19. Raccolta di tartufi in regime di esonero su ritenuta

20. Base imponibile iva per operazioni permutative e dazioni in pagamento

21. Riproposizione del regime derogatorio per la valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante

22. Proroghe agevolazioni per sisma e ZFU

### NOVITÀ SU ENTI LOCALI, TRIBUTI LOCALI E NORME DI SISTEMA

23. Proroga esenzione IMU per sisma Marche e Umbria

24. Definizione agevolata dei tributi locali

25. Modifiche comunicazione uso contanti con turisti stranieri

26. Blocco pagamenti PA

27. Fatturazione elettronica: utilizzo ai fini del pignoramento

28. Modifiche disciplina "tax free shopping"

29. Contributo su pacchi extra-UE di modico valore

30. Modifica disciplina previdenza complementare

31. Dichiarazione iva omessa - liquidazione automatica

#### Milano

Via Carducci, 32  
Tel +39 02 855.031  
milano@tcapartners.it

#### Milano Area Legale

Via Carducci, 32  
Tel +39 02 366.336.63  
legal@tcapartners.it

#### Torino

Piazza Carlo Felice, 18  
Tel +39 011 538.386  
torino@tcapartners.it

#### Roma

Via Boncompagni, 93  
Tel +39 06 97.27.37.88  
roma@tcapartners.it

## NOVITÀ SU IMPOSTE, TRIBUTI E REGIMI FISCALI

### 1. RIDUZIONE ALIQUOTE IRPEF E NUOVA STRUTTURA DEGLI SCAGLIONI

La Legge di Bilancio 2026 interviene sulla struttura delle aliquote IRPEF, riducendo l'aliquota intermedia dal 35% al 33%. Di seguito si riporta la tabella delle aliquote IRPEF vigenti dal 2026.

Scaglione di reddito	Aliquota IRPEF
Fino a 28.000 euro	23%
Oltre 28.000 fino a 50.000 euro	33%
Oltre 50.000 euro	43%

### 2. DETRAZIONI IRPEF PER ONERI: RIDUZIONI PER REDDITI ELEVATI

Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è prevista una riduzione della detrazione dell'imposta lorda di 440 euro. La riduzione opera con riferimento alla detrazione spettante per:

- Oneri detraibili al 19%, ad eccezione delle spese sanitarie di cui all'art. 15, comma 1, lett. C) del TUIR;
- Erogazioni liberali a favore di partiti politici;
- Premi assicurazione per rischio eventi calamitosi.

### 3. ADDIZIONALI IRPEF REGIONALI E COMUNALI: PROROGA AL 2028 DEL REGIME TRANSITORIO DI ADEGUAMENTO AGLI SCAGLIONI

Viene esteso al periodo d'imposta 2028 (oltre agli anni 2025, 2026 e 2027 già previsti) la facoltà di deliberare aliquote delle addizionali differenziate sulla base dei seguenti scaglioni "storici":

- Fino a 15.000 euro;
- Oltre 15.000 e fino a 28.000 euro;
- Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro;
- Oltre 50.000 euro.

### 4. REGIME DEI NEO-RESIDENTI: AUMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA

È disposto l'aumento dell'imposta sostitutiva dovuta dai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia e optano per il regime di cui all'articolo 24-bis TUIR (c.d. 'neo-residenti'). In particolare, l'importo annuo dovuto per l'opzione è elevato da 200.000 a 300.000 euro; per i familiari l'importo passa da 25.000 a 50.000 euro.

Le nuove misure si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026.

### 5. ESENZIONE IRPEF PER REDDITI FONDARI DI COLTIVATORI DIRETTI E IAP

Viene estesa anche all'anno 2026 l'esenzione IRPEF prevista per talune componenti dei redditi fondiari in capo ai coltivatori diretti (CD) e agli imprenditori agricoli professionali (IAP), proseguendo il regime agevolativo già vigente per gli anni 2024 e 2025.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa delle fasce e delle modalità con cui i redditi concorrono al reddito complessivo:

Fascia di reddito dominicale/agrario	% che concorre al reddito complessivo
Fino a 10.000 euro	0%
Oltre 10.000 e fino a 15.000 euro	50%
Oltre 15.000 euro	100%

## 6. ENERGIA FOTOVOLTAICA: APPLICAZIONE DEL REGIME FORFETARIO PER NUOVI IMPIANTI A TERRA

La norma interviene sui criteri temporali per individuare i nuovi impianti fotovoltaici rilevanti ai fini dell'applicazione del regime forfetario introdotto dal D.L. n. 63/2024. In luogo del riferimento agli impianti "entrati in esercizio", viene precisato che rilevano gli impianti i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31 dicembre 2025.

È inoltre stabilito che la registrazione come "impianto realizzato" nel sistema nazionale GAUDI costituisce prova dell'avvenuta installazione ai fini del rispetto dei termini.

## 7. PRESUNZIONE DI IMPRENDITORIALITÀ PER L'ESERCIZIO DI LOCAZIONI BREVI

La disciplina fiscale delle locazioni brevi, a partire dal 01/01/2026, viene ulteriormente irrigidita mediante la riduzione a due (in luogo di quattro) del numero di unità immobiliari oltre il quale opera la presunzione di esercizio di attività d'impresa.

In presenza dei presupposti di imprenditorialità, il contribuente è tenuto a inquadrare l'attività come impresa (con gli adempimenti conseguenti: apertura partita IVA, tenuta contabilità, applicazione IVA ove dovuta, iscrizioni e contributi, ecc.).

## 8. CAUSA DI ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETARIO

È confermata, anche per il 2026, la causa di esclusione dal regime forfetario previsto per le persone fisiche titolari di partita Iva, dall'art. 1, comma 57, lett. d-ter), della Legge n. 190/2014: non possono accedervi (o permanervi) i contribuenti che, nell'anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a euro 35.000.

## 9. PLASTIC TAX E SUGAR TAX: RINVIO

La manovra dispone il rinvio dell'entrata in vigore di due imposte sui consumi:

- imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. plastic tax): tale imposta riguarda i MACSI, ossia manufatti destinati al contenimento, protezione o consegna di merci (anche alimentari) realizzati, anche solo in parte, con materie plastiche di origine sintetica;
- imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. sugar tax):

La decorrenza delle suddette imposte è rinviata dal 01/07/2026 al 01/01/2027.

## 10. TOBIN TAX: AUMENTO ALIQUOTE

È previsto l'aumento delle aliquote dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax). L'imposta riguarda i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari partecipativi, i contratti derivati aventi come sottostante tali azioni e le operazioni ad alta frequenza. In particolare, per i trasferimenti di azioni l'aliquota aumenta dallo 0,2% allo 0,4% nei mercati non regolamentati e dallo 0,1% allo 0,2% nei mercati regolamentati; per le operazioni ad alta frequenza l'aliquota passa dallo 0,02% allo 0,04%.

## 11. CRIPTOVALUTE 26%

A seguito dell'innalzamento, dello scorso anno, dell'imposta sostitutiva applicata alle plusvalenze derivanti dal rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta, o detenzione, di cripto-attività, comunque denominate, pari al 33%, la "Legge di Bilancio 2026" introduce una misura agevolativa in favore delle c.d. "stablecoin", sottocategoria delle criptovalute ancorate all'euro. In particolare, modificando il comma 24 dell'art. 1 della Legge 207/2024, ai redditi diversi "derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro" viene applicata l'aliquota agevolata del 26%.

## 12. INCREMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

Viene incrementata dal 18% al 21% l'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni quotate e non quotate. Resta confermata, invece, al 18% la misura dell'aliquota sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni agricoli ed edificabili.

## 13. SVALUTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI E DEGLI ALTRI TITOLI

Con la modifica all'art. 94, co. 4 del TUIR cambiano i limiti di deducibilità, per le imprese, delle svalutazioni su obbligazioni e titoli in serie, collegandoli a parametri di mercato dell'ultimo semestre. Per i soggetti OIC, le svalutazioni delle obbligazioni del circolante sono deducibili entro la media prezzi degli ultimi 6 mesi se i titoli sono quotati; per i titoli non quotati il limite è dato dal calo desunto dall'andamento del MOT (mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato) negli ultimi 6 mesi.

Resta invece invariata la disciplina per i soggetti IAS/IFRS, per i quali continuano a valere fiscalmente le valutazioni effettuate secondo i principi contabili (art. 94, co. 4-bis). La novità interessa anche le obbligazioni tra le immobilizzazioni finanziarie, le cui svalutazioni diventano deducibili entro i limiti dell'andamento del MOT dell'ultimo semestre. Per gli IAS/IFRS, la regola si applica ai titoli non detenuti per negoziazione, con rilevanza fiscale delle minusvalenze solo se imputate a conto economico.

## 14. AZIONI PROPRIE STOCK OPTION E ATTIVITÀ IMMATERIALI

Vengono previste, con effetto per il solo 2026:

- la tassazione del differenziale tra il corrispettivo di cessione e il costo di acquisto delle azioni proprie;
- l'estensione ai piani di incentivazione aziendale basati sul valore di azioni con pagamento per cassa (c.d. "stock grant cash settled") del regime di deducibilità al momento dell'effettiva assegnazione delle azioni;
- per i soli soggetti IAS adopter, la deducibilità del costo dei marchi, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita in misura non superiore a 1/18 del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a Conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi.

Le operazioni in questione dovranno essere rendicontate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

## 15. NOVITÀ FISCALI DEGLI ENTI FINANZIARI

Vengono introdotte importanti novità fiscali per il settore bancario, finanziario e assicurativo, quali:

- il nuovo regime di tassazione dei dividendi infra - UE ai fini IRAP;
- le modifiche alle aliquote IRAP;
- la deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela per perdite attese;
- la disciplina del contributo straordinario;

- le modifiche al regime di deducibilità degli interessi passivi;
- le modifiche sull'addizionale sui compensi variabili.

## **16. DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI**

Viene ridotta la soglia prevista per poter accedere alle compensazioni di crediti nelle deleghe di pagamento da parte di contribuenti con importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, individuandola in 50.000 euro. Il divieto di compensazione (con la sola eccezione dei crediti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL) opera in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 50.000 euro.

Il divieto non opera se è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo o è presentata domanda di rottamazione dei ruoli.

## **17. RITENUTE SULLE TRANSAZIONI COMMERCIALI FRA IMPRESE**

A partire dal 01/01/2028 viene introdotto l'obbligo generalizzato di applicare una ritenuta, a titolo di acconto delle imposte sui redditi all'atto del pagamento di fatture elettroniche, pari a 0,50% per l'anno 2028 e l'1% per l'anno 2029 e i successivi.

Sono previste cause di esclusione dall'applicazione della ritenuta per i contribuenti con elevato livello di affidabilità fiscale.

La ritenuta non è però effettuata qualora il pagamento sia eseguito con ritenuta automatica dell'11% effettuata da banche e da Poste Italiane S.p.a all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

## **18. RITENUTA SULLE PROVVIGIONI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO**

Viene modificato l'art. 25-bis, D.P.R. n. 600/1973, abolendo l'esenzione dal pagamento della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari per i seguenti soggetti:

- 1) agenzie di viaggio e turismo;
- 2) agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- 3) agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente.

La novità sarà applicata alle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.

## **19. RACCOLTA DI TARTUFI IN REGIME DI ESONERO SU RITENUTA**

Nel documento d'acquisto di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali, nelle ipotesi in cui non trovi applicazione la ritenuta a titolo d'imposta, deve essere necessariamente indicata la regione di raccolta.

## **20. BASE IMPONIBILE IVA PER OPERAZIONI PERMUTATIVE E DAZIONI IN PAGAMENTO**

Viene modificato l'art. 13, comma 2, lett. d), D.P.R. n. 633/1972, sostituendo, ai fini del calcolo della base imponibile dell'IVA, il valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna operazione; tale valore è determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni (in luogo del valore normale precedentemente previsto).

Le disposizioni si applicano alle operazioni effettuate successivamente al 01/01/2026. Sono, inoltre, fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente alla predetta data.

## **21. RIPROPOSIZIONE DEL REGIME DEROGATORIO PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE**

Limitatamente agli esercizi 2025 e 2026 per i soggetti c.d. "OIC adopter" è disposta la possibilità di valutare i titoli, non destinati a permanere in modo durevole nel patrimonio, secondo il valore iscritto nell'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Si ricorda che chi si avvale di tale facoltà dovrà destinare una riserva indisponibile di utili di ammontare pari alla differenza tra i valori di iscrizione registrati e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.

## **22. PROROGHE AGEVOLAZIONI PER SISMA E ZFU**

Sono prorogate per l'anno 2026 le agevolazioni previste per la zona franca urbana (ZFU) istituita, ai sensi dell'art. 46 del DL n. 50/2017, nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

In presenza dei requisiti richiesti, le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o un'unità locale nella ZFU possono fruire:

- dell'esenzione dalle imposte sui redditi sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività economica nella ZFU (nel limite di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta);
- dell'esenzione dall'IRAP sul valore della produzione netta derivante dall'attività svolta nella ZFU (nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo d'imposta);
- dell'esenzione dall'IMU per gli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;
- dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi INAIL), a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente

---

### ***NOVITÀ SU ENTI LOCALI, TRIBUTI LOCALI E NORME DI SISTEMA***

---

## **23. PROROGA ESENZIONE IMU PER SISMA MARCHE E UMBRIA**

Le esenzioni IMU previste per i territori colpiti dagli eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria vengono prorogate anche per l'anno 2026, nel limite complessivo di 300.000 euro.

Entro il 30/04/2026, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, saranno stabiliti i criteri per il ristoro del minore gettito connesso all'esenzione, da ripartire tra i territori interessati.

## **24. DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI**

La Legge di Bilancio riconosce a regioni ed enti locali la facoltà di introdurre forme di definizione agevolata dei tributi di rispettiva competenza. Le misure possono prevedere l'esclusione o la riduzione degli interessi e/o delle sanzioni, a fronte dell'adempimento, entro un termine fissato dall'ente (non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale), di obblighi tributari in tutto o in parte non adempiuti.

Tali forme possono inoltre essere estese anche a posizioni già oggetto di accertamento o di contenzioso tributario in cui l'ente sia parte.

## **25. MODIFICHE COMUNICAZIONE USO CONTANTI CON TURISTI STRANIERI**

È innalzata da 1.000 a 5.000 euro la soglia oltre la quale i commercianti al minuto e soggetti assimilati, nonché le agenzie di viaggio, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i pagamenti in contanti incassati per acquisti/operazioni effettuati in Italia da turisti residenti fuori dal territorio dello Stato.

## **26. BLOCCO PAGAMENTI PA**

In via ordinaria gli enti pubblici e società a prevalente partecipazione pubblica, prima di disporre pagamenti a favore di fornitori, sono tenuti alla verifica di inadempienza all'obbligo di pagamento di una o più cartelle tramite l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER); il controllo è dovuto per pagamenti superiori a 5.000 e il blocco si attiva se il creditore risulta moroso per ruoli pari ad almeno 5.000 euro.

La Legge di Bilancio 2026, con decorrenza 15/06/2026, elimina la soglia di 5.000 euro sia sul pagamento sia sul debito iscritto a ruolo per i pagamenti dovuti agli esercenti arti e professioni: il blocco può quindi scattare anche per importi contenuti (fino a 5.000 euro) e per ruoli di qualsiasi ammontare, inclusi compensi per prestazioni rese nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato.

Se la verifica è positiva, il pagamento è sospeso fino a concorrenza della morosità per 60 giorni e AdER procede con il pignoramento presso terzi; le somme dovute sono versate dalla PA all'Agente della riscossione nei limiti del debito mentre l'eventuale eccedenza viene liquidata al professionista. Il blocco può riguardare anche ruoli non tributari (es. multe o contributi previdenziali, incluse le Casse professionali).

## **27. FATTURAZIONE ELETTRONICA: UTILIZZO AI FINI DEL PIGNORAMENTO**

Si prevede la messa a disposizione dell'Agente della Riscossione, per le attività di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi, dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo nonché dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario o committente.

## **28. MODIFICHE DISCIPLINA "TAX FREE SHOPPING"**

Viene demandato al direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con l'Agenzia delle entrate, il provvedimento per la definizione di modalità semplificate di rimborso dell'IVA all'uscita dal territorio doganale, nell'ambito della disciplina "tax free shopping", con validazione unica per le fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario. Si estende poi da 90 a 120 giorni il termine per la restituzione al cedente della fattura vistata in dogana.

## **29. CONTRIBUTO SU PACCHI EXTRA-UE DI MODICO VALORE**

Viene istituito un contributo per la copertura delle spese amministrative sostenute dalle dogane relativamente alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi extra-UE. Il contributo si applica soltanto alle spedizioni dal valore dichiarato pari o inferiore a 150 euro e che provengono da Paesi terzi extra-UE, è pari a 2 euro e viene riscosso dall'Agenzia delle dogane e monopoli all'atto dell'importazione definitiva delle suddette merci.



### 30. MODIFICA DISCIPLINA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Vengono introdotte numerose modifiche relative alla disciplina della previdenza complementare. Dal periodo d'imposta 2026 aumenta il limite di deducibilità dei contributi a euro 5.300 (da euro 5.164,17).

Inoltre, dal 1/07/2026 è introdotta l'adesione automatica dei neoassunti alle forme previste dalla contrattazione collettiva, con facoltà di rinuncia entro 60 giorni.

Infine, sono state apportate rilevanti modifiche all'obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS da parte del datore di lavoro: tale obbligo viene esteso anche ai datori che raggiungano la soglia dimensionale negli anni successivi all'avvio dell'attività; tale soglia, che deve essere calcolata sulla media annua dei lavoratori dell'anno precedente, viene fissata a 60 dipendenti per il biennio 2026–2027, a 50 dipendenti nel 2028–2031 e 40 dipendenti dal 1° gennaio 2032.

### 31. DICHIARAZIONE IVA OMESSA - LIQUIDAZIONE AUTOMATICA

Viene concesso all'Agenzia delle Entrate di procedere alla liquidazione dell'IVA anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale. L'Agenzia può procedere in tal senso entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. La liquidazione può avere luogo sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche

La novità trova applicazione dalle annualità per le quali, alla data del 01/01/2026, non sia ancora decorso il termine di accertamento.

Le modalità per la comunicazione delle risultanze delle liquidazioni e i dati utilizzabili per effettuarle saranno oggetto di un provvedimento attuativo del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Con l'occasione inviamo i migliori saluti.

TCA - Triberti Colombo & Associati

---

**Milano**

Via Carducci, 32  
Tel +39 02 855.031  
milano@tcapartners.it

**Milano Area Legale**

Via Carducci, 32  
Tel +39 02 366.336.63  
legal@tcapartners.it

**Torino**

Piazza Carlo Felice, 18  
Tel +39 011 538.386  
torino@tcapartners.it

**Roma**

Via Boncompagni, 93  
Tel +39 06 97.27.37.88  
roma@tcapartners.it